



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Istituto Comprensivo Statale "A. Moscati"

AMBITO SA. 26

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I° grado

Via della Repubblica - 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA)

Tel. 089/201032 - www.icmoscati.edu.it

e-mail SAIC88800V@PEC.ISTRUZIONE.IT / saic88800v@istruzione.it C.F.80028930651

AL PERSONALE DOCENTE
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL DSGA
ALBO PRETORIO-SITO WEB

OGGETTO: Valutazione finale scuola infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado-Regolamento svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023

Con la presente si forniscono indicazioni sui criteri di svolgimento della valutazione finale per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado e sulle modalità di espletamento dell'esame di Stato del I ciclo di istruzione a.s. 2022/2023

VALUTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA: CRITERI DI VALUTAZIONE

L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde a una funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare le prestazioni dei bambini perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni singolo individuo (Indicazioni Nazionali...). Lo strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino nello sviluppo di tutte le sue dimensioni è l'**osservazione**, espressa dai docenti attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia, rassicurazione, senza tralasciare la pratica della **documentazione** che permette di rendere visibili e documentabili il processo e i risultati delle azioni di insegnamento/apprendimento. I docenti effettuano una valutazione condivisa: elaborano prove comuni in coerenza con le UDA programmate, utilizzano griglie di valutazione individuali per documentare le abilità sviluppate e i risultati conseguiti (tre periodi didattici: iniziale, intermedio, finale) in relazione alle competenze proprie dei diversi campi di esperienza, attraversati trasversalmente dalle competenze di educazione civica. I livelli utilizzati per la valutazione sono: AVANZATO-INTERMEDIO-BASE-IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE i cui descrittori tengono conto delle diverse dimensioni dell'apprendimento e del comportamento in continuità con la valutazione effettuata nella scuola primaria.

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA: CRITERI DI VALUTAZIONE

- Decreto 172/2020
- Nota di accompagnamento 2158/2020
- Linee guida Valutazione primaria

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria concorre, insieme alla valutazione dell'intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel Curricolo di Istituto. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla L. 92/2019 attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. Per le valutazioni finali della scuola primaria il documento di valutazione tiene conto del Curricolo d'istituto e dei criteri di valutazione inseriti nel PTOF:

- valutazioni disciplinari riferite agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel Curricolo d'Istituto, condivisi per classi parallele e riportati nel Documento di Valutazione
- giudizi descrittivi correlati ai seguenti livelli di apprendimento:

LIVELLO A - Avanzato

LIVELLO B - Intermedio

LIVELLO C - Base

LIVELLO D - In via di prima acquisizione

- giudizio sintetico e descrittivo del comportamento
- giudizio globale descrittivo delle competenze disciplinari, trasversali, interdisciplinari e comportamentali acquisite al termine del II quadrimestre
- certificazione delle competenze per la classe quinta.

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA: AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AL SUCCESSIVO ORDINE DI SCUOLA

Gli/le alunni/e della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di parziale acquisizione. I docenti della classe in sede di scrutinio, **con decisione assunta all'unanimità**, possono non ammettere l'alunno/a alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: CLASSI PRIME E SECONDE

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. Per le valutazioni finali della scuola secondaria di I grado il documento di valutazione tiene conto del Curricolo d'istituto e dei criteri di valutazione inseriti nel PTOF:

- valutazioni disciplinari espresse in decimi e riferite agli obiettivi definiti nel Curricolo d'Istituto
- giudizio sintetico e descrittivo del comportamento
- giudizio globale descrittivo delle competenze disciplinari, trasversali, interdisciplinari e comportamentali acquisite al termine del II quadrimestre.

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Ai fini della validità dell'anno scolastico per la valutazione finale degli/le alunni/e è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di I grado (corso tempo ordinario di 30 ore settimanali: frequenza di almeno 743 ore; corso tempo prolungato di 36 ore settimanali: frequenza di almeno 891 ore). Il collegio dei docenti ha deliberato (delibera n. 40 del 18/05/2023) motivate deroghe al suddetto limite per i seguenti casi eccezionali documentati:

- assenze documentate per malattia
- assenze documentate per particolari situazioni familiari
- assenze dovute a partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni/Enti riconosciuti dal C.O.N.I.
- assenze dovute a particolari Bisogni educativi speciali
- terapie e/o cure programmate.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Per gli/le alunni/e della scuola secondaria di primo grado, l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva è deliberata **a maggioranza** dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi. In questo caso il voto espresso al momento della delibera dall'insegnante di Religione cattolica per gli alunni che se ne avvalgono (analogamente il voto dell'insegnante di attività alternative all'IRC) se determinante per conseguire la maggioranza, va riportato a verbale in forma di giudizio motivato.

Per garantire imparzialità e trasparenza alle procedure di valutazione in sede di scrutinio finale il collegio dei docenti ha deliberato (delibera n. 40 del 18/05/2023) ulteriori criteri che i Consigli di classe dovranno osservare per l'ammissione /non ammissione alla classe successiva:

- insufficienza lieve la valutazione cinque (5)
- insufficienza grave la valutazione quattro (4)

Il consiglio di classe può deliberare, **a maggioranza**, con adeguata motivazione, di ammettere l'alunno/a alla classe successiva in presenza di n. 3 insufficienze lievi (valutazione 5) e di non ammettere l'alunno/a alla classe successiva in presenza di n. 2 insufficienze gravi (valutazione 4). Il Consiglio di classe, a maggioranza, con nota da inserire nel verbale dello scrutinio finale, può deliberare di portare a 6 una o più insufficienze lievi (max tre) in presenza delle seguenti motivazioni valide:

- progressi significativi compiuti dall'alunno/a rispetto alla situazione di partenza
- possibilità concreta di recupero delle competenze parzialmente acquisite
- atteggiamento collaborativo dell'alunno/a
- continuità di impegno a scuola e a casa

VALUTAZIONE FINALE ALUNNI BES: SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

La valutazione degli/lle alunni/e con disabilità certificata e con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto degli obiettivi individuati nel PEI (D.lgs 66/2017) e nel PDP (L. 170/2010).

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE

La nota informativa prot. N. 4155 del 07/02/2023 definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/23:

in sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di I grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998
- aver partecipato entro il mese di aprile alle Prove Nazionali di Italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Ai fini della validità dell'anno scolastico per la valutazione finale degli/le alunni/e è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di I grado (corso tempo ordinario di 30 ore settimanali: frequenza di almeno 743 ore; corso tempo prolungato di 36 ore settimanali: frequenza di almeno 891 ore).

Il collegio dei docenti ha deliberato (delibera n. 40 del 18/05/2023) motivate deroghe al suddetto limite per i seguenti casi eccezionali documentati:

- assenze documentate per malattia
- assenze documentate per particolari situazioni familiari
- assenze dovute a partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni/Enti riconosciuti dal C.O.N.I.
- assenze dovute a particolari Bisogni educativi speciali
- terapie e/o cure programmate

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del I ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno/a. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli/le alunni/e ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiori a sei decimi. Il consiglio di classe formula il voto di ammissione, eseguendo **una media ponderata** a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria di I grado.

La media ponderata comprende:

- La media dei voti del primo anno 20%
- La media dei voti del secondo anno 30%
- La media dei voti del terzo anno 50%

La valutazione del comportamento, invece, viene espressa attraverso un giudizio sintetico e descrittivo, tenendo conto delle valutazioni comportamentali conseguite nel triennio.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da tre prove scritte e un colloquio:

- a. Prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
- b. Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- c. Prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle Lingue straniere studiate
- d. Colloqui

La prova scritta relativa alle competenze di italiano è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo-descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo

La valutazione della prova scritta di italiano, è effettuata sulla base dei criteri deliberati dalla Commissione d'esame. La prova scritta relativa alle competenze logico - matematiche accerta la capacità di elaborazione ed organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle indicazioni nazionali del 2012 come declinati nel Curricolo d'istituto e nella programmazione specifica dei Consigli di Classe, nelle seguenti aree:

- numeri
- spazi e figure
- relazioni e funzioni
- dati e previsioni

Ogni traccia sarà riferita alle seguenti tipologie:

- problemi articolati in una o più richieste; in caso di più richieste, queste non devono essere dipendenti l'una dall'altra per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova;
- quesiti a risposta aperta

La prova scritta di lingue straniere è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria (francese) e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese- A1 per francese). Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo

L'esame di stato del I ciclo consta di una prova orale, condotto collegialmente dalla sottocommissione, finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel Profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali, declinate nel Curricolo d'istituto e nella programmazione specifica dei Consigli di Classe. In particolare si devono accertare le capacità di:

- argomentazione
- risoluzione dei problemi
- pensiero critico e riflessivo
- collegamento organico e significativo tra le discipline

Nel corso del colloquio bisogna accertare i livelli di padronanza delle competenze relative all'insegnamento trasversale di educazione civica. Gli alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale, svolgono una prova pratica di strumento. La durata complessiva prevista per la Prova orale è di **max 30 minuti**. La valutazione della prova orale, è effettuata sulla base dei criteri deliberati dalla Commissione d'esame.

CANDIDATI DVA/CON DSA

Per gli alunni DVA, la commissione potrà predisporre prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Tali prove hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato.

Per gli alunni con DSA, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con PDP predisposto dal consiglio di classe. La commissione potrà:

- riservare tempi più lunghi di quelli ordinari
- consentire l'utilizzo di strumenti compensativi, solo nel caso siano stati predisposti nel PDP durante l'anno scolastico, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento della prova scritta

Per gli alunni con disabilità e con DSA la prova orale è definita sulla base del PEI e del PDP, mentre per gli alunni con altri bisogni educativi speciali non ricompresi nelle categorie di cui alla L.170/2010 e alla L.104/1992, formalmente individuati dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa, mentre è previsto l'utilizzo degli strumenti compensativi adoperati per le prove di valutazione orale in corso d'anno.

VALUTAZIONE FINALE

Al termine degli esami la sottocommissione calcola:

- la media matematica tra le prove scritte ed il colloquio
- procede a determinare il voto finale che deriva dalla media matematica del voto di ammissione con il voto d'esame
- il voto finale, così calcolato, viene arrotondato all'unità inferiore o superiore per frazioni pari o superiori a 0,5
- i voti assegnati dalle sottocommissioni vengono proposti alla Commissione in seduta plenaria che delibera il voto finale in decimi

L'alunno/a consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei (6) decimi. La valutazione finale espressa con la votazione pari a dieci (10) decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame, con una media di almeno 9,50.

CERTIFICAZIONE COMPETENZE E PROVE INVALSI

Ai candidati interni che superano gli esami di stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

Il documento viene redatto **durante lo scrutinio finale**, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alle famiglie dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI PRIVATISTI

Gli alunni privatisti sostengono l'esame di stato secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto ministeriale 741/2017 _742/2017 alla nota 1865/2017 e alle successive note 312/2018_7885/2018_5772/2019

PUBBLICITA' LEGALE DEGLI ESITI

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita, è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso la sede di scuola secondaria di Faiano nonché, distintamente per ciascuna classe, nell'area del registro elettronico della classe di riferimento, con la sola indicazione di "non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

PROVA DI ESAME SESSIONE SUPPLETIVA

Per gli/le alunni/e risultati/e assenti alla prova orale, per gravi e documentati motivi, si prevede lo svolgimento della stessa entro il 30 giugno 2023 e in casi eccezionali entro il 31 agosto 2023. Le sessioni suppletive sono previste per i giorni: 22 giugno 2023 (mattina) e 27 giugno 2023 (mattina).

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Raffaella Luciano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.